

## Accordo interconfederale regionale

CNA, Confartigianato, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna, a seguito delle modifiche all'accordo interconfederale 21/07/88 nella parte relativa al Fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia al patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale e a seguito della emanazione della Legge 19 Luglio 1993 n.236 che, all'art.5, istituisce i contratti di solidarietà per le imprese artigiane, si impegnano a mantenere la valenza degli accordi regionali in vigore, già regolamentati dal modello E.B.E.R., con particolare riferimento al Fondo di Sostegno al Reddito e a dare attuazione alla Legge 19 Luglio 1993 n.236.

Premesso che il contratto di solidarietà, come avviene per le attuali sospensioni, dovrà trovare un'applicazione alternativa al ricorso alla riduzione di personale per giustificato motivo e in considerazione dell'assoluta novità della normativa, sulla quale si esprime un giudizio positivo, le parti concordano:

**1)** con il presente accordo vengono istituite le procedure per l'accesso ai contratti di solidarietà di cui ai commi 5 e 8 art. 5 Legge n.236 del 19 Luglio 1993.

In via sperimentale la prima scadenza dell'accordo medesimo è fissata nel 31/12/1993.

In assenza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza lo stesso verrà tacitamente rinnovato di anno in anno.

**2)** La gestione tecnico-operativa dei contratti di solidarietà viene demandata all'Ente Bilaterale Regionale (E.B.E.R.) – Fondo di Sostegno al Reddito.

**3)** L'intervento a carico del Fondo verrà definito a consuntivo, sulla base delle disponibilità effettive e comunque in misura non inferiore a quanto erogato a fronte di sospensione dell'attività lavorativa ai sensi del regolamento in vigore.

**4)** Le provvidenze a favore dei lavoratori vengono concordate nelle seguenti misure per anno solare:

- 12,5%                                      dal 1° al 70° giorno lavorativo.
- 0,5%                                        oltre il 70° giorno lavorativo.

6/10/93

Le percentuali sono riferite alla retribuzione effettiva del periodo preso in esame.

Non si interverrà nel caso di riduzioni dell'orario di lavoro di durata inferiore o pari a 3 giorni lavorativi.

Nel caso in cui le somme disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste, queste saranno soddisfatte in misura proporzionale.

**5)** Gli oneri previdenziali e assistenziali relativi alle provvidenze del Fondo Sostegno al reddito sono a carico dei datori di lavoro in misura non superiore al 50% del loro intero ammontare indipendentemente da eventuali interventi esterni a titolo di fruizione delle prestazioni.

**6)** Le imprese richiederanno al Fondo regionale la quota di trattamento di fine rapporto relativa alla retribuzione non dovuta per i periodi di riduzione dell'orario di lavoro fino al 70° giorno lavorativo. Tali quote, pari al 7%, saranno riconosciute a consuntivo sulla base delle disponibilità di bilancio.

**7)** A fronte del riconoscimento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Sostegno al Reddito le imprese accantoneranno gli importi di competenza a favore dei lavoratori dipendenti interessati al provvedimento di riduzione.

**8)** Per accedere alle provvidenze relative ai contratti di solidarietà, le imprese devono stipulare, in sede di bacino, con le organizzazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del presente accordo, accordi aziendali che stabiliscano la riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione con la dichiarazione di esubero del personale dipendente.

**9)** Le Provvidenze a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti interessati a riduzioni di orario con conseguente stipula di contratto di solidarietà avranno vigenza a decorrere dal 1 settembre 1993.

**10)** Fino al termine del 31/12/1993 il Fondo di Sostegno al Reddito interviene, relativamente all'applicazione dei contratti di solidarietà esclusivamente nei seguenti casi:

- Riduzioni di orario giornalieri o settimanali nelle quali siano chiaramente individuabili la data di inizio e di fine del provvedimento.
- Riduzioni di orario, su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale (art. 5 comma 1 L. 236/93), da parte di lavoratori che nel corso del 1993 hanno interamente utilizzato le provvidenze previste dal vigente regolamento E.B.E.R. (superamento 72 giornate).
- Riduzioni di orario su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale, da parte di lavoratori interessati a contrazioni dell'attività certe e determinate in sede di accordo sindacale.

Le parti si danno reciprocamente gli affidamenti necessari perché, sia regionalmente, sia a livello territoriale, alla stipula degli accordi sindacali facciano seguito eventuali accordi successivi al variare delle condizioni inizialmente ipotizzate.

**11)** Il presente accordo entrerà in vigore contestualmente all'approvazione del regolamento e della modulistica da parte del comitato di gestione E.B.E.R.

*Bologna, 6 ottobre 1993*

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL